

DMEA/EFR/5/2022

DETERMINAZIONE 30 SETTEMBRE 2022

DEFINIZIONE DEL MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE 109/2021/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 di istituzione di un’anagrafica per gli impianti di produzione di energia elettrica e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, e il relativo Quadro Strategico 2019-2021;
- il parere dell’Autorità 26 settembre 2019, 394/2019/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 560/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 560/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 285/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2022/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e, in particolare, il relativo Allegato A.60, recante “Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato Elettrico”, e il relativo Allegato A.78, recante “Algoritmi di misura per il calcolo dell’energia immessa negativa” (di seguito: Allegato A.78).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, nell’istituire l’Autorità, assegna alla medesima il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di

economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo nell'intero territorio nazionale;

- i decreti legislativi e interministeriali di promozione delle fonti rinnovabili susseguitisi negli anni hanno disposto che l'Autorità, al fine di assicurare lo sviluppo delle diverse fonti rinnovabili, provveda a definire le modalità con le quali possano essere utilizzati i sistemi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia elettrica prodotta, nonché per immagazzinare tramite accumulo l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione nei casi in cui siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità con la deliberazione 109/2021/R/eel ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete prevedendo, tra l'altro, che, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (impianto di produzione *stand alone*, sistema di accumulo *stand alone*, pluralità di unità di consumo, di produzione e sistemi di accumulo), sia trattata come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) e che conseguentemente:
 - i prelievi dalla rete per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l'alimentazione dei sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete non siano più associati ad una unità di consumo, ma che essi siano trattati come energia elettrica immessa negativa;
 - non sia più necessario, pertanto, attivare i relativi contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo;
 - la predetta energia elettrica sia valorizzata al prezzo zonale orario e non più al PUN e che ad essa non siano applicati i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicati all'energia elettrica prelevata;
 - il produttore, ai fini dell'accesso alla regolazione disciplinata dalla medesima deliberazione 109/2021/R/eel, è tenuto a presentare al gestore di rete apposita istanza (di seguito: istanza di accesso);
 - gli algoritmi funzionali alla quantificazione dell'energia elettrica prelevata e re-immessa in rete dalla configurazione per la quale sia stata presentata istanza ai sensi della medesima deliberazione 109/2021/R/eel siano definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura in coordinamento con il gestore della rete cui la configurazione impiantistica è connessa (se diverso), sulla base dei principi e dei criteri definiti da Terna in un apposito allegato al Codice di rete che la stessa avrebbe dovuto predisporre e, previa consultazione pubblica, sottoporre all'approvazione dell'Autorità (punto 10. della medesima deliberazione 109/2021/R/eel);

- con la deliberazione 285/2022/R/eel l’Autorità ha approvato l’Allegato A.78 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna predisposto dalla medesima Terna ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e ha apportato alcune modifiche alla deliberazione 109/2021/R/eel funzionali ad uniformare l’iter di accesso alla nuova regolazione;
- la suddetta deliberazione 285/2022/R/eel ha accolto, tra l’altro, le richieste pervenute dagli operatori nell’ambito della consultazione dell’Allegato A.78, prevedendo che:
 - i prelievi dei servizi ausiliari di generazione siano trattati come energia immessa negativa da UP ad hoc (UP_{SA}) in luogo dell’UC attualmente usata e che le UP_{SA} possano essere aggregate in un unico punto di dispacciamento in immissione su base zonale;
 - Terna modifichi il Codice di rete al fine di permettere ai produttori ovvero agli utenti del dispacciamento (UdD) di poter definire almeno una UP_{SA} per ogni UP rilevante, lasciando ai produttori/UdD, invece, in relazione alle UP non rilevanti, la possibilità di scegliere tra l’adozione del medesimo criterio previsto per le UP_{SA} associate alle UP rilevanti, e la definizione di una unica UP_{SA} in cui ricomprendere tutti i prelievi dei servizi ausiliari associati alle diverse unità di produzione non rilevanti presenti all’interno dello stesso impianto di produzione che condividono il punto di connessione alla rete;
 - Terna modifichi il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) al fine di acquisire i dati relativi alle UP_{SA} e agli assetti negativi delle UP relative a pompaggi e accumuli rilevanti e non rilevanti (UP), individuando, qualora necessario, modalità transitorie che permettano di dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione 109/2021/R/eel e dalla citata deliberazione nei tempi ivi previsti;
- alla luce dell’esigenza espressa dagli operatori nell’ambito della consultazione dell’Allegato A.78 condotta da Terna di chiarire le modalità e le tempistiche con cui va presentata l’istanza per aderire alla regolazione introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel, la richiamata deliberazione 285/2022/R/eel:
 - ha modificato la deliberazione 109/2021/R/eel stabilendo che:
 - a) il produttore (ovvero il soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA) per richiedere l’accesso alla regolazione di cui ai punti 1. e 2., debba presentare al gestore della rete cui la configurazione impiantistica è connessa o sarà connessa, istanza di accesso utilizzando il modello standardizzato e allegando la documentazione definiti dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (DMEA), nonché la certificazione asseverata da perizia indipendente indicante il valore della potenza destinata al funzionamento dei medesimi servizi ausiliari di generazione e/o al prelievo dei sistemi di accumulo (punto 6);
 - b) l’istanza di accesso di cui al precedente alinea possa essere presentata dal produttore, ovvero da un suo soggetto delegato, al gestore della rete cui l’impianto è connesso a decorrere dal 1 ottobre 2022. Il gestore di rete deve procedere celermente a coinvolgere il soggetto che, ai sensi del TIME, è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura (qualora diverso

- dal medesimo gestore) al fine di completare il processo di validazione ai fini della misura delle unità di produzione da cui è composta la configurazione oggetto di istanza (punto 7.);
- c) il gestore di rete, in coordinamento con il soggetto che ai sensi del TIME è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura (se diverso dal medesimo gestore), concluda il procedimento funzionale alla redazione degli algoritmi e alla concessione dell'accesso al regime previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel entro e non oltre 4 mesi dalla ricezione dell'istanza, al netto dei tempi necessari per installare nuove AdM o sostituire quelle esistenti qualora la particolare configurazione impiantistica lo richieda e al netto dei tempi impiegati dai richiedenti per integrare la documentazione presentata o rispondere alle richieste di integrazione documentale avanzate dal gestore (punto 8.);
 - d) la nuova regolazione prevista ai punti 1. e 2. della deliberazione 109/2021/R/eel decorra dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di avvenuta ammissione alla predetta disciplina come comunicata al richiedente e a Terna dal gestore di rete e previo completamento delle attività previste da Terna per l'abilitazione a fini commerciali delle unità di produzione cui è attribuita l'EIN (punto 9.);
- ha previsto che i gestori di rete definiscano, nel rispetto di quanto richiamato al precedente alinea, una procedura per la gestione delle istanze presentate per richiedere l'accesso alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel individuando le modalità e le tempistiche per:
- a) confermare la ricezione dell'istanza;
 - b) inviare e acquisire l'eventuale documentazione integrativa;
 - c) interloquire con il richiedente funzionale, ove necessario, per definire la posizione degli AdM da installare e per le eventuali ulteriori attività da svolgere;
 - d) completare i diversi step del processo;
 - e) comunicare la conclusione del processo di accesso alla predetta disciplina e il suo esito.

CONSIDERATO CHE:

- dalle consultazioni avute con i diversi *stakeholder* ai fini della definizione del contenuto informativo del modello di istanza oggetto del presente provvedimento è emersa la richiesta pressoché unanime di:
 - permettere, ai fini dell'accesso alla nuova disciplina, il riutilizzo delle certificazioni asseverate da perizia indipendente che a suo tempo erano state redatte e utilizzate per usufruire dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 16 del TIT evitando che i produttori siano obbligati a ripresentare le predette certificazioni in sede di presentazione dell'istanza di accesso alla disciplina regolatoria introdotta con la deliberazione 109/2021/R/eel;

- prevedere che vi sia un'unica certificazione asseverata da perizia indipendente per ciascun impianto di produzione;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 205/08, i produttori sono responsabili dell'accuratezza, della correttezza e della veridicità dei dati dichiarati nel sistema GAUDÌ; la mancata ottemperanza del produttore agli obblighi di cui alla predetta deliberazione può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire il modello standardizzato da utilizzare per richiedere l'accesso alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, come precedentemente richiamato;
- prevedere, pertanto, che:
 - il modello per la presentazione dell'istanza riporti esclusivamente le informazioni necessarie funzionali a gestire correttamente l'accesso alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/eel, evitando la duplicazione di informazioni già nella disponibilità del gestore di rete competente a cui la medesima istanza è rivolta;
 - il modello per la presentazione dell'istanza permetta al richiedente di poter richiedere l'accesso alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel anche per una pluralità di impianti nella sua disponibilità, purché tutti connessi alla rete del gestore di rete competente a cui la medesima istanza è rivolta;
 - nel caso di configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di più punti di connessione alla rete interconnessi circuitalmente ovvero soggetti da Terna alla gestione a saldo di cui all'Allegato A.78 del Codice di rete, l'istanza sia presentata per l'intero impianto al gestore sulla cui rete insiste il punto di connessione principale e riporti anche i punti di connessione secondari interconnessi circuitalmente e/o ricompresi nella gestione a saldo e la loro localizzazione;
- permettere, ai fini dell'accesso alla nuova disciplina, il riutilizzo delle certificazioni asseverate da perizia indipendente che a suo tempo erano state redatte e utilizzate per usufruire dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 16 del TIT e conseguentemente sia necessario che:
 - l'indicazione della potenza di ciascuna \bar{UP}/UP_{SA} sia fatta dal produttore in sede di registrazione in GAUDÌ delle anagrafiche delle \bar{UP}/UP_{SA} ;
 - il gestore della rete a cui la singola \bar{UP}/UP_{SA} è connessa, nell'ambito del processo di validazione della singola \bar{UP}/UP_{SA} , proceda a verificare che le potenze dichiarate in GAUDÌ siano coerenti con quanto dichiarato nella certificazione asseverata da perizia indipendente (in particolare che la somma delle potenze delle \bar{UP}/UP_{SA} che compongono l'impianto di produzione dichiarate in GAUDÌ sia pari alla potenza totale prelevabile dai SA dell'impianto

- e dai SdA nel loro funzionamento in assorbimento dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente presentata al gestore di rete);
- per le finalità di cui al precedente alinea, nel caso di impianti per i quali non vige l'obbligo di allegare la certificazione asseverata da perizia indipendente:
 - i. le imprese distributrici, in relazione agli impianti oggetto di istanza e connessi alla propria rete, utilizzino i dati di potenza asseverata utilizzati al fine di verificare, ai sensi dell'articolo 16, comma 16.2, del TIT, se la potenza prelevata dovesse superare la potenza dichiarata di oltre il 10%;
 - ii. Terna utilizzi, per gli impianti connessi alla propria rete i dati di potenza asseverata utilizzati dalle imprese distributrici competenti al fine di verificare, ai sensi dell'articolo 16, comma 16.2, del TIT, se la potenza prelevata dovesse superare la potenza dichiarata di oltre il 10%;
 - iii. per gli impianti su rete AT (RTN e non RTN) che già usufruiscono dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT, l'impresa distributtrice competente invii a Terna i dati di potenza asseverata secondo modalità concordate con Terna;
 - prevedere che i soggetti interessati possano presentare alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, entro il 31 ottobre 2022, eventuali ulteriori osservazioni inerenti al modello di cui alla presente determina, specificando le motivazioni per cui si ritiene opportuno apportare degli affinamenti

DETERMINA

1. di adottare, ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla regolazione disciplinata dalla deliberazione 109/2021/R/eel, il modello di cui all'Allegato 1 alla presente determina;
2. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, entro il 31 ottobre 2022, eventuali ulteriori osservazioni inerenti al modello di cui alla presente determina, specificando le motivazioni per cui si ritiene opportuno apportare degli affinamenti;
3. la presente determinazione, ivi incluso l'Allegato 1, è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it

30 settembre 2022

IL DIRETTORE
Massimo Ricci